

Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2021, n. 3-3084

Criteri e modalità di erogazione delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare (euro 5.465.172,96), di cui al D.M. del 27 ottobre 2020, e del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2020 (euro 5.600.000,00), di cui al D.P.C.M. del 21 dicembre 2020. Riparto a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali.

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che:

- con il Decreto del Fondo nazionale per le non autosufficienze del 21 novembre 2019 relativo al triennio 2019-2021 il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha assegnato alla Regione Piemonte risorse per l'anno 2020 per una quota pari ad euro 45.680.000,00;

- in data 4 febbraio 2020 sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 28 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, relativo al riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2019-2021, registrato alla Corte dei Conti il 14 gennaio 2020;

- con D.G.R. n. 3-2257 del 13 novembre 2020 "Programmazione regionale degli interventi ed i servizi per l'attuazione del Piano nazionale per la non autosufficienza per il triennio 2019-2021 di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019. Approvazione delle "Disposizioni attuative della Regione Piemonte", è stato approvato l'atto di programmazione regionale per il triennio 2019-2021 di cui all'art. 1, comma 3, del D.P.C.M. succitato, sulla base delle indicazioni in esso contenute;

- in data 21 novembre 2020, la Commissione ministeriale ha espresso parere favorevole alla erogazione del restante 50% della somma relativa al FNA 2019, ovvero a seguito di valutazione di piena coerenza con il Piano nazionale per la non autosufficienza dell'atto di programmazione della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. n. 3-2257 del 13 novembre 2020;

visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità e la Famiglia del 27 ottobre 2020 "Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020" che stabilisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse stanziare per il triennio 2018-2020 sul Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare istituito con Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 254;

visto l'art. 1, comma 255, della legge succitata, il quale definisce caregiver familiare "la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento";

preso atto che le risorse statali per gli anni 2018 e 2019 ammontano complessivamente ad euro 44.457.899,00, e per l'anno 2020 ad euro 23.856.763,00, e che per la Regione Piemonte il riparto per gli anni 2018-2019 è pari ad euro 3.556.631,92 e per l'anno 2020 è pari ad euro

1.908.541,04, per una somma totale di 5.465.172,96 euro. Tale somma totale per le annualità 2018-2019-2020 è in fase di iscrizione nello stato di previsione del “Bilancio finanziario 2021-2023”, con l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa nell’ambito della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” Programma 1205 “Interventi per le famiglie”;

preso atto che il Decreto del 27 ottobre 2020 stabilisce che tali risorse debbano essere utilizzate dalle regioni per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, per le seguenti priorità:

- ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280), recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3, del medesimo decreto;
- ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;
- a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro della Salute ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 dicembre 2020 “Riparto del Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2020”, in fase di iscrizione nello stato di previsione del “Bilancio finanziario 2021-2023” nell’ambito della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” Programma 1202 “Interventi per la disabilità” e Programma 1203 “Interventi per gli anziani”;

preso atto che il Decreto succitato stanziava ulteriori risorse assegnate al «Fondo per le non autosufficienze» per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari ad euro 90 milioni di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita Indipendente;

visto che per la Regione Piemonte le risorse ammontano complessivamente ad euro 7.040.000,00, di cui 1.440.000,00 destinati ai progetti per la “Vita indipendente”;

preso atto che il D.P.C.M. del 21.12.2020 stabilisce che le regioni devono utilizzare tali risorse:

1 . al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da COVID-19;

2 . prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50 per cento, per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione, ad eccezione di quelle destinate al finanziamento dei progetti per la vita indipendente;

3 . laddove le amministrazioni destinatarie abbiano sostenuto specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi, relativi a prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi;

dato atto che, in riferimento al punto 3 del paragrafo precedente, la Giunta Regionale ha approvato in data 19 febbraio 2021 la D.G.R. n. 32-2905 “L.R. n. 3 del 26.01.2021 "Misure urgenti per la continuità delle prestazioni residenziali di carattere sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenze o da patologie psichiatriche" Entità contributiva, criteri e modalità per l'assegnazione di contributi ai fornitori accreditati di prestazioni domiciliari e sanitarie ai sensi art. 7., che prevede contributi a titolo di ristoro a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali e dei soggetti di cui gli stessi si avvalgono per l'erogazione di prestazioni domiciliari;

dato atto che:

- con la D.G.R. n. 3-2257 del 13 novembre 2020 “Programmazione regionale degli interventi ed i servizi per l’attuazione del Piano nazionale per la non autosufficienza per il triennio 2019-2021 di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019. Approvazione delle “Disposizioni attuative della Regione Piemonte” sono stati individuati gli interventi ed i servizi domiciliari in lungoassistenza, per le persone non autosufficienti e le relative modalità per l'erogazione delle suddette prestazioni;
- le disposizioni attuative oggetto della D.G.R. n. 3-2257 del 13 novembre 2020 succitata sono il risultato del confronto, della consultazione e del coinvolgimento delle autonomie locali, delle parti sociali, degli enti del Terzo settore e delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità;
- fra tali interventi è stato individuato anche l’assegno di cura per le prestazioni fornite dai familiari;
- in base alla L.R. n. 1/2004 gli ambiti territoriali sono individuati nella gestione associata, ed in particolare in quella consortile, quale forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali di competenza dei comuni, ovvero in 48 Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali (allegato E, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione);

ritenuto, pertanto, di stabilire quanto segue:

- i criteri di assegnazione delle risorse destinate all’implementazione dei progetti per la vita indipendente pari ad euro 1.440.000,00, di cui all’art. 2 del D.P.C.M. del 21 dicembre 2020, “Riparto del Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2020” saranno oggetto di un successivo provvedimento deliberativo;
- le risorse pari ad euro 5.465.172,96 per gli interventi a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui al Decreto del Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 27 ottobre 2020 “Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020” sono destinate agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali che dovranno erogarle a favore dei beneficiari secondo le modalità ed i criteri stabiliti all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- le risorse pari ad euro 5.600.000,00 del D.P.C.M. del 21 dicembre 2020 “Riparto del Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2020” sono destinate agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali che dovranno erogarle a favore dei beneficiari secondo le modalità ed i criteri stabiliti all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- i fondi di cui sopra sono ripartiti in modo proporzionale rispetto ai finanziamenti relativi al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2020, erogati con i criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 3-2257 del 13 novembre 2020 "Programmazione regionale degli interventi ed i servizi per l'attuazione del Piano nazionale per la non autosufficienza per il triennio 2019-2021 di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019. Approvazione delle "Disposizioni attuative della Regione Piemonte" (allegati C e D, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);
- le risorse saranno impegnate e trasferite con successivo provvedimento del settore "Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità" della Direzione Sanità e Welfare;
- le disposizioni adottate con la presente deliberazione e con gli allegati A e B non intervengono sulle modalità e sui criteri di erogazione attualmente vigenti per quanto attiene l'assegnazione delle risorse per gli "Interventi domiciliari a sostegno delle persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA)", già disciplinati con la D.G.R. n. 23-3624 del 28.03.2012 e la D.G.R. n. 39-640 del 24.11.2014;
- il contributo di cui al D.P.C.M. del 21 dicembre 2020 è di natura straordinaria e non ha carattere ordinario e continuativo ed è stabilito per l'anno 2020 fino alla concorrenza delle risorse aggiuntive di competenza statale del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze.

Dato atto che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento sono subordinate, per quanto riguarda le risorse di cui all'allegato A al trasferimento delle stesse da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa verifica della coerenza degli interventi previsti con le finalità di cui all'art.1 del D.M. del 27 ottobre 2020, e per quanto riguarda i fondi di cui all'allegato B al trasferimento delle stesse da parte del Ministero competente, rispettivamente mediante l'istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 1205 "interventi per le famiglie" e le variazioni di bilancio finalizzate a recepire gli stanziamenti dei fondi statali per un importo complessivo pari ad euro 11.065.172,96, sia in entrata sia in uscita delle correlate spese.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso;

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019 relativo al Fondo nazionale per le non autosufficienze per l'anno 2019;

visto il Decreto del Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 27 ottobre 2020 "Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020";

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro della Salute ed il Ministro

dell'Economia e delle Finanze del 21 dicembre 2020 “Riparto del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2020”;

vista la Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”;

visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

vista la Legge regionale n. 31 del 23 dicembre 2020 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie”;

visto il D.D.L. n. 129 del 7 gennaio 2021 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;

vista la D.G.R. n. 3-2257 del 13 novembre 2020 “Programmazione regionale degli interventi ed i servizi per l'attuazione del Piano nazionale per la non autosufficienza per il triennio 2019-2021 di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019. Approvazione delle “Disposizioni attuative della Regione Piemonte”;

vista la D.G.R. 29 agosto 2017, n. 12-5546 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile”;

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di destinare le risorse pari ad euro 5.465.172,96 per gli interventi a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui al Decreto del Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 27 ottobre 2020 “Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020” a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali;
- di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le modalità ed i criteri con cui gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali dovranno erogare a favore dei beneficiari le risorse pari ad euro 5.465.172,96 per gli interventi a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui al Decreto del Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 27 ottobre 2020 “Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020”;
- di destinare le risorse pari ad euro 5.600.000,00 di cui al D.P.C.M. del 21 dicembre 2020 “Riparto del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2020” a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali;

- di approvare l'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le modalità ed i criteri con cui gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali dovranno erogare a favore dei beneficiari le risorse pari ad euro 5.600.000,00 del D.P.C.M. del 21 dicembre 2020 "Riparto del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2020" ;
- di dare atto che le risorse ripartite dal Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2020 e dal D.P.C.M. del 21 dicembre 2020 sono in fase di iscrizione nello stato di previsione del "Bilancio finanziario 2021-2023" nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" Programmi 1202 "Interventi per la disabilità", 1203 "Interventi per gli anziani" e 1205 "Interventi per le famiglie";
- di dare atto che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento sono subordinate, per quanto riguarda le risorse di cui all'allegato A al trasferimento delle stesse da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa verifica della coerenza degli interventi previsti con le finalità di cui all'art. 1 del D.M. del 27 ottobre 2020, e per quanto riguarda i fondi di cui all'allegato B al trasferimento delle stesse da parte del Ministero competente e, pertanto, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti dei fondi statali per un importo complessivo pari ad euro 11.065.172,96, in entrata ed in uscita delle correlate spese";
- di ripartire i fondi oggetto della presente deliberazione in modo proporzionale rispetto ai finanziamenti relativi al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2020, erogati con i criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 3-2257 del 13 novembre 2020 "Programmazione regionale degli interventi ed i servizi per l'attuazione del Piano nazionale per la non autosufficienza per il triennio 2019-2021 di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019. Approvazione delle "Disposizioni attuative della Regione Piemonte" (allegati C e D, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);
- di stabilire che le risorse saranno impegnate e trasferite con successivo provvedimento del settore "Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità" della Direzione Sanità e Welfare;
- di stabilire che i criteri di assegnazione delle risorse destinate all'implementazione dei progetti per la vita indipendente pari ad euro 1.440.000,00, di cui all'art. 2 del D.P.C.M. del 21 dicembre 2020, "Riparto del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2020" saranno oggetto di un successivo provvedimento deliberativo;
- di stabilire che le disposizioni contenute nella presente deliberazione e negli allegati A e B non intervengono sulle modalità e sui criteri di erogazione attualmente vigenti per quanto attiene l'assegnazione delle risorse per gli "Interventi domiciliari a sostegno delle persone affette da Sclerosi Laterale amiotrofica (SLA)", già disciplinati con la D.G.R. n. 23-3624 del 28.03.2012 e la D.G.R.n. 39-640 del 24.11.2014;
- di stabilire che il contributo di cui al D.P.C.M. del 21 dicembre 2020 è di natura straordinaria e non ha carattere ordinario e continuativo ed è stabilito per l'anno 2020 fino alla concorrenza delle risorse aggiuntive di competenza statale del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

INDIRIZZI PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE

Il Decreto del 27 ottobre 2020 prevede il riparto tra le regioni del *Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare* per gli anni 2018, 2019, 2020 e al comma 2 dell'art. 1 lo stesso Decreto stabilisce che le risorse "sono destinate alle regioni che le utilizzano per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, di cui all'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205", dando le seguenti priorità:

- *caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280), recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3, del medesimo decreto;*
- *caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;*
- *programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita".*

Alle regioni è assegnato il compito di adottare specifici indirizzi integrati di programmazione per l'attuazione degli interventi e di conseguenza la Regione Piemonte, al fine di un corretto utilizzo delle risorse, assume i seguenti principi:

a) FINALITA'

Obiettivo primario è quello di dare sostegno e sollievo al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, garantendo risposte eque e omogenee sul territorio regionale, migliorando la qualità di vita e promuovendo un percorso di presa in carico globale, centrato sulla persona e sui propri familiari.

b) TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE EROGATA

Contributo economico sotto forma di assegni mensili dell'importo individuato secondo i criteri di seguito illustrati:

Beneficiari	Caregiver di persone maggiorenni
ISEE Socio-Sanitario	Valore
Fino a 10.000,00 euro	600,00 euro mensili per 12 mensilità
Fra 10.001,00 e 30.000,00	500,00 euro mensili per 12 mensilità
Fra 30.001,00 e 50.000,00	400,00 euro mensili per 12 mensilità
Oltre 50.000,00	0,00 euro

Beneficiari	Caregiver di persone minorenni
ISEE Socio-Sanitario	Valore
Fino a 10.000,00 euro	600,00 euro mensili per 12 mensilità
Fra 10.001,00 e 30.000,00	500,00 euro mensili per 12 mensilità
Fra 30.001,00 e 65.000,00	400,00 euro mensili per 12 mensilità
Oltre 65.000,00	0,00 euro

Gli assegni mensili vengono trasferiti ai beneficiari tramite bonifico bancario sul conto del beneficiario.

c) RIPARTO E UTILIZZO DELLE RISORSE

Le risorse assegnate agli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali (ambiti territoriali) dovranno essere utilizzate negli anni 2021 e 2022 e saranno sottoposte a rendicontazione secondo le indicazioni che verranno trasmesse dagli uffici regionali.

Le risorse attribuite alla Regione Piemonte vengono ripartite a favore degli ambiti territoriali individuati all'allegato E della presente deliberazione, in analogia al comma 1 dell'art. 2 del Decreto 27/10/2020, "*Le risorse finanziarie di cui all'art. 1 sono ripartite tra ciascuna regione sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo per le non autosufficienze, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019*" (allegato C della presente deliberazione).

Le risorse vengono trasferite agli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali a seguito dell'avvenuto accertamento di entrata delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.

d) BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

Sono beneficiari del contributo economico le persone che svolgono le funzioni di *caregiver* familiare come definito dall'art. 1 comma 255 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205:

Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

Gli interventi devono riguardare prioritariamente caregiver di:

- persone **in condizione di disabilità gravissima**, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280), recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3, del medesimo decreto;
- persone valutate **non autosufficienti che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali** a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;
- **persone destinatarie di programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione** e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita;

I beneficiari del contributo non devono obbligatoriamente risiedere allo stesso indirizzo della persona non autosufficiente, ma devono essere residenti o nello stesso comune o in un comune ad una distanza massima di 20 Km e, comunque, all'interno del territorio della Repubblica Italiana.

I benefici economici concessi sono aggiuntivi rispetto ad altri interventi di carattere sanitario goduti dalla persona assistita.

Non può risultare beneficiario del presente contributo il familiare di persona che usufruisce già dei contributi previsti da :

- D.G.R. 51-8960/2019 (progetti di vita indipendente),
- D.G.R. 23-3624/2012 e 39-640/2014 (interventi domiciliari a persone affette da SLA),
- D.G.R. 3-2257/2020 (Fondo per la Non autosufficienza),
- il contributo straordinario FNA di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Non può risultare beneficiario del presente contributo il familiare di persona in attesa di posto letto in struttura convenzionata con il Servizio Sanitario Regionale (SSR), ma già inserita in struttura residenziale in regime non convenzionato.

e) MODALITA' DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

L'interessato presenta domanda presso il **Punto Unico di Accesso** dell'Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali del comune di residenza della persona assistita. La domanda deve essere corredata dalla certificazione ISEE .

L'Ente Gestore, sulla base dell'ordine delle graduatorie per l'accesso alle prestazioni domiciliari di cui alla D.G.R. 3-2257/2020, o della graduatoria per l'accesso a posti letto in strutture residenziali convenzionate con il SSR, definisce il valore del contributo mensile da erogare.

In relazione all'esigenza di coniugare l'utilizzo di due graduatorie separate, l'Ente Gestore di competenza procede all'utilizzo alternato delle graduatorie, attingendo di volta in volta alla graduatoria per le prestazioni domiciliari di cui alla D.G.R. 3-2257/2020 e alla graduatoria per l'accesso a posti letto in strutture residenziali convenzionate con il SSR.

Nel caso di caregiver di persone inserite nella graduatoria per l'accesso a posti letto in strutture residenziali convenzionate con il SSR, l'Ente Gestore, prima di concedere il contributo, dovrà accertarsi che la persona assistita non sia inserita in struttura residenziale in regime non convenzionato.

L'accesso al contributo, a parità di posizione in graduatoria deve fare riferimento alle seguenti priorità:

- caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla L. 104/92, art. 33;
- caregiver familiari monoreddito o nuclei monoparentali;
- data di domanda della prestazione della persona assistita.

L'accesso al contributo al ruolo di *caregiver* non comporta la decadenza o la modifica della posizione in graduatoria per l'accesso ai servizi della persona assistita.

Qualora per la persona assistita venga attivato il servizio previsto ai sensi della D.G.R. 3-2257/2020 o viene inserito in struttura residenziale, il relativo familiare decade dal contributo al ruolo di caregiver.

Nei casi in cui la richiesta si riferisca a un progetto di accompagnamento finalizzato alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita, la competente UVG o UMVD redige un progetto individualizzato, anche con le eventuali prestazioni sanitarie necessarie ad una corretta cura della persona.

Il contributo, in questi casi, decorre dalla data di dimissione dalla struttura di ricovero della persona assistita.

f) PERDITA DEI REQUISITI E CESSAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO

Il verificarsi di una delle cause di seguito elencate durante il periodo di concessione del contributo causa la cessazione del beneficio economico:

- f.1) decesso della persona assistita;
- f.2) decesso del beneficiario;
- f.3) insorgenza di eventi sanitari che impediscono al caregiver di svolgerne la funzione;
- f.2) accesso della persona assistita alle prestazioni domiciliari ordinarie del FNA (D.G.R. 3-2257/2020);
- f.3) inserimento della persona assistita in una struttura residenziale;
- f.4) trasferimento della persona assistita presso altra regione italiana o stato estero;
- f.5) trasferimento del caregiver presso altra regione italiana o stato estero.

g) DURATA DEL CONTRIBUTO

La durata del contributo è stabilita fino alla concorrenza delle risorse di competenza statale del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.

Della condizione di cui al precedente paragrafo deve essere fornita comunicazione scritta al beneficiario in sede di concessione del contributo.

h) RENDICONTAZIONE

Le modalità di rendicontazione saranno indicate dalla Regione con successivo provvedimento del Settore Programmazione Socio-Assistenziale e Socio-Sanitaria, Standard di Servizio e di Qualità della Direzione Sanità e Welfare, anche sulla base delle indicazioni provenienti dal Ministero competente.

D.P.C.M. 21 DICEMBRE 2020 RIPARTO DELLE RISORSE DISPONIBILI E MODALITA' DI ACCESSO E ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' ECONOMICA

Con il D.P.C.M. 21 dicembre 2020 sono state assegnate alle regioni ulteriori risorse pari a 90 milioni di euro, relative al Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza per l'anno 2020, *“al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19”*.

Di queste risorse, 20 milioni di euro sono destinati *“ad azioni volte all'implementazione delle Linee di indirizzo per progetti di vita indipendente di cui all'Allegato F del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019”*.

Per le restanti risorse, pari a 70 milioni, una quota non inferiore al 50 per cento, deve essere destinata per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, di cui all'art. 3 del Decreto ministeriale 26 settembre 2016.

La quota spettante alla Regione Piemonte è pari a 5.600.00,00 di euro che, in riferimento alle disposizioni del decreto, viene ripartita tra gli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali (ambiti territoriali) sulla base dei criteri individuati per la ripartizione delle risorse del Fondo per la Non Autosufficienza di cui alla D.G.R. 3-2257/2020.

L'assegnazione delle risorse e la conseguente individuazione delle modalità di accesso al contributo devono tenere necessariamente conto del momento di particolare sofferenza della popolazione piemontese, con più di 10.000 vittime a causa della pandemia di Covid-19, e delle conseguenze sociali ed economiche difficili da affrontare da parte di famiglie e singole persone in situazione di fragilità.

Per questo motivo, anche in relazione delle disposizioni contenute nell'allegato A al presente provvedimento e in quelle della D.G.R. 32-2905/2021, con cui sono state prese iniziative specifiche rispettivamente per i familiari caregiver e per gli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali, la Regione intende indirizzare prioritariamente le risorse pervenute, nel quadro delineato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2020, verso le persone non autosufficienti per le quali la crisi economica innescata dalla pandemia del Covid19, su un contesto già profondamente provato dagli effetti della crisi economico-finanziaria esplosa nel 2008, rischia di aggravare in maniera sensibile la posizione delle persone anziane non autosufficienti in lista di attesa per l'accesso a un servizio domiciliare di lungoassistenza.

La Regione intende, pertanto, sostenere queste situazioni con un provvedimento che coniuga i criteri previsti per il Fondo Nazionale per le non Autosufficienze con l'esigenza di tutelare le persone con una situazione economica più fragile rispetto alle altre in attesa di una prestazione.

Il presente provvedimento è di natura straordinaria ed i servizi avviati con le risorse attribuite non hanno carattere ordinario e continuativo e terminano con l'esaurimento dei fondi disponibili, fatta salva l'eventuale conferma delle risorse da parte dello Stato per gli anni successivi.

Il contributo straordinario si configura quale assegno di cura della durata di 12 mesi secondo le modalità illustrate di seguito.

1) Finalità

Il contributo straordinario per persone non autosufficienti in situazione di fragilità economica intende fornire un supporto economico alle persone non autosufficienti, in attesa di una prestazione domiciliare o di inserimento in struttura residenziale, per le quali, durante il “periodo di riferimento”, come definito al successivo punto 3), vi è stata una riduzione della capacità assistenziale della rete di sostegno familiare.

2) Tipologia della prestazione erogata

Contributo economico sotto forma di assegni mensili dell'importo individuato secondo i criteri di seguito illustrati:

Beneficiari maggiorenni	Disabilità Gravissima
<i>ISEE Socio-Sanitario</i>	<i>Valore</i>
Fino a 10.000,00 euro	600,00 euro mensili per 12 mensilità
Fra 10.001,00 e 30.000,00	500,00 euro mensili per 12 mensilità
Fra 30.001,00 e 50.000,00	400,00 euro mensili per 12 mensilità
Oltre 50.000,00	0,00 euro

Beneficiari maggiorenni	Disabilità Gravissima
<i>ISEE Socio-Sanitario</i>	<i>Valore</i>
Fino a 10.000,00 euro	600,00 euro mensili per 12 mensilità
Fra 10.001,00 e 30.000,00	500,00 euro mensili per 12 mensilità
Fra 30.001,00 e 65.000,00	400,00 euro mensili per 12 mensilità
Oltre 65.000,00	0,00 euro

Beneficiari maggiorenni	Disabilità Grave
<i>ISEE Socio-Sanitario</i>	<i>Valore</i>
Fino a 10.000,00 euro	400,00 mensili per 12 mensilità
Fra 10.001,00 e 20.000,00	350,00 euro mensili per 12 mensilità
Fra 20.001,00 e 38.000,00	300,00 euro mensili per 12 mensilità
Oltre 38.000,00	0,00 euro

Beneficiari minorenni	Disabilità Grave
ISEE Socio-Sanitario	Valore
Fino a 10.000,00 euro	400,00 euro mensili per 12 mensilità
Fra 10.001,00 e 20.000,00	350,00 euro mensili per 12 mensilità
Fra 20.001,00 e 50.000,00	300,00 euro mensili per 12 mensilità
Oltre 50.000,00	0,00 euro

Il contributo economico straordinario termina con l'erogazione della 12° mensilità.

3) Riparto e utilizzo delle risorse tra gli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali

Gli **Enti Gestori** delle funzioni socio-assistenziali (ambiti territoriali) dovranno individuare i beneficiari del contributo straordinario entro l'anno 2021.

La ripartizione delle risorse assegnate alla Regione Piemonte, trattandosi di risorse aggiuntive del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze, avviene *“sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo per le non autosufficienze, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019”* (Allegato D della presente deliberazione):

Le risorse verranno trasferite agli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziale a seguito dell'avvenuto accertamento di entrata delle risorse.

4) Beneficiari del contributo straordinario

Persone che a seguito della valutazione dell'Unità di Valutazione Geriatrica o dell'Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità sono state definite “Non Autosufficienti” e sono collocate nella lista di attesa per prestazioni domiciliari di cui alla D.G.R. 3-2257/2020 o per un inserimento in struttura residenziale e la cui rete familiare ha subito una riduzione della capacità di sostegno alla persona non autosufficiente nel periodo 1° marzo 2020 – 30 giugno 2021 (**periodo di riferimento**).

Le persone che beneficiano dei contributi previsti dalla D.G.R. 51-8960/2019 (progetti di vita indipendente), D.G.R. 23-3624/2012 e 39-640/2014 (interventi domiciliari a persone affette da SLA), D.G.R. 3-2257/2020 (Fondo per la Non autosufficienza), dall'allegato A (sostegno al caregiver) al presente provvedimento, non possono presentare la domanda per ottenere il presente beneficio economico.

5) Presentazione della domanda

L'interessato presenta domanda presso il **Punto Unico di Accesso** dell'Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali. La domanda deve essere corredata dalla certificazione ISEE .

Le domande potranno essere presentate dal 3 maggio 2021 al 31 luglio 2021.

6) Requisiti

a) il richiedente deve essere stato valutato dall'UVG o dall'UMVD ed essere in Lista di attesa per prestazione domiciliare o per l'inserimento in struttura residenziale (per nuovi casi potranno presentare la domanda **dopo aver ricevuto** l'esito della valutazione UVG o UMVD);

b) la valutazione della competente UVG o UMVD deve essere corredata dell'indicazione se trattasi di persona con disabilità grave o gravissima¹; nel caso di una valutazione precedente che non riporti tale indicazione, il PUA dovrà inoltrare richiesta alla unità di valutazione competente per acquisire, entro 20 giorni, l'informazione.

c) ISEE socio-sanitario rientrante in una delle fasce previste nell'allegato A alla D.G.R 3-2257/2020;

d) autocertificazione dalla quale risulta intervenuta una o più delle condizioni riguardanti almeno un membro del nucleo familiare convivente, i figli non conviventi e loro coniugi o conviventi nel proprio nucleo familiare:

d.1) perdita del lavoro avvenuta durante il **periodo di riferimento**, senza riacquisizione del posto di lavoro al momento della presentazione della domanda;

d.2) cassa integrazione di almeno 90 giorni nel **periodo di riferimento**, senza successivo rientro lavorativo;

d.3) cessazione della propria attività lavorativa con partita IVA durante il **periodo di riferimento**;

d.4) decesso del congiunto con reddito non inferiore ai 15.000,00 lordi annui.

Le eventuali convivenze inerenti i figli devono essere costituite almeno 90 giorni prima della presentazione della domanda.

7) Modalità di accesso al contributo

L'Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali, entro il 31 agosto redige la graduatoria delle domande pervenute (persone con disabilità grave e persone con disabilità gravissima), sulla base dei seguenti criteri:

7.1) punteggio della valutazione U.V.G. o U.M.V.D. secondo la seguente tabella:

Punteggio UVG/UMVD	Punti
24-28	8
19-23	6
15-18	4
11- 14	2
5-10	0

1) Le persone con **non autosufficienza gravissima** sono individuate dai criteri previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 3 novembre 2016, ovvero titolarità dell'indennità di accompagnamento, di cui alla Legge 11 febbraio 1980 n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159 del 2013, e presenza di una delle condizioni declinate nelle lettere da a) ad i) del succitato decreto del 2016.

7.2 Incidenza della crisi economica

Evento nel nucleo familiare	Punti
Perdita del lavoro congiunto convivente (punto d.1)	16
Perdita del lavoro congiunto non convivente (punto d.1)	10
Cassa integrazione congiunto convivente (punto d.2)	8
Cassa integrazione congiunto non convivente (punto d.2)	6
Cessazione attività lavorativa in proprio congiunto convivente (punto d.3)	16
Cessazione attività lavorativa in proprio congiunto non convivente (punto d.3)	10
Decesso di congiunto con reddito non inferiore ai 15.000,00 lordi annui (punto d.4)	5

Qualora si riscontri la presenza di più eventi nel nucleo familiare, gli eventi temporalmente successivi al primo vengono sommati con metà del loro valore.

Il punteggio per la graduatoria è dato dalla somma dei punti ottenuti nei due criteri di valutazione.

7.3) Utilizzo della graduatoria

Risulteranno beneficiarie del contributo prioritariamente le persone con “non autosufficienza gravissima”, secondo l’ordine della graduatoria, e successivamente le persone con “non autosufficienza grave” sempre seguendo l’ordine della graduatoria.

A parità di punteggio e del grado di gravità, la priorità di accesso è data dai seguenti criteri analizzati in successione:

- a) anzianità di inserimento nella graduatoria per l’accesso a prestazioni domiciliari o per l’inserimento in struttura residenziale;
- b) data di presentazione della domanda di contributo straordinario.

8) Perdita dei requisiti e cessazione del beneficio economico

Il verificarsi di una delle cause di seguito elencate durante il **periodo di riferimento** e nel **periodo di validità del contributo** causa la cessazione del beneficio economico:

- 6.1) riacquisizione del posto di lavoro (anche diverso dal precedente) da parte del congiunto;
- 6.2) avvio di attività lavorativa in proprio (anche in qualità di socio);
- 6.3) decesso del beneficiario;

- 6.4) accesso del beneficiario alle prestazioni domiciliari ordinarie del FNA (D.G.R. 3-2257/2020);
- 6.5) inserimento del beneficiario in una struttura residenziale;
- 6.6) trasferimento del beneficiario presso altra regione italiana o stato estero;
- 6.7) uso improprio dell'assegno di cura.

9) Utilizzo del contributo

I beneficiari potranno utilizzare il contributo ricevuto per prestazioni socio-sanitarie e sociali regolarmente contabilizzate, conservando gli originali che attestino la spesa sostenuta.

Le spese devono riferirsi a prestazione usufruite esclusivamente dal beneficiario nell'arco dell'anno di validità del contributo e la cui spesa deve essere stata liquidata entro il mese successivo all'ultimo assegno ricevuto.

Non verranno prese in considerazione spese per servizi usufruiti da persone diverse dal beneficiario o rendicontate oltre il 30° giorno del mese successivo dell'ultimo assegno ricevuto.

Qualora, dalla verifica effettuata dall'Ente Gestore in sede di controllo, risultassero spese senza giustificativo, o con giustificativi di spesa non validi o di spese sostenute al di fuori del periodo di validità del contributo, l'importo di spesa non riconosciuto dovrà essere restituito alla Regione, attraverso dell'Ente Gestore.

Lo stesso vale per le somme erogate e non spese nel periodo di validità del contributo.

Spetta all'Ente Gestore procedere al recupero delle somme di spese non riconosciute o delle somme non spese nel periodo di validità del contributo.

Gli Enti Gestori, al fine di verificare la corretta attuazione delle modalità del servizio, possono richiedere ai beneficiari rendicontazioni parziali dell'uso del contributo straordinario nel corso dell'anno di erogazione.

10) Servizi fruibili con il contributo

- ✓ prestazioni professionali;
- ✓ prestazioni di assistenza familiare (caregiver familiare come definito dall'art. 1 comma 255 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205);
- ✓ servizi di tregua, consistenti in prestazioni domiciliari finalizzate ad alleviare gli oneri di cura da parte della famiglia;
- ✓ fornitura di pasti, servizi di lavanderia, interventi di pulizia, igiene
- ✓ trasporto per visite mediche e terapie previste o collegate al PAI personale.

Le modalità di fruizione dei servizi sono quelle già applicate dagli Enti Gestori per le risorse del Fondo per le non autosufficienze, purché non contrastanti con gli obblighi del presente contributo.

Per quanto attiene l'utilizzo a favore di caregiver familiari, tale intenzione deve essere specificata nella domanda di contributo.

11) Interventi già realizzati dagli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali nel periodo di riferimento

In relazione alle risorse disponibili ed alle disposizioni contenute nel comma 6 dell'art. 1 del D.P.C.M. 21 dicembre 2020 che prevede: *“laddove le amministrazioni destinatarie abbiano sostenuto specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi, relativi a prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, possono includerle nella rendicontazione, indipendentemente dall'annualità di riferimento”*, tenuto conto di quanto già disposto dalla Regione con la D.G.R. 32-2905/2021 per il ristoro di specifiche spese sostenute dagli Enti Gestori legate all'emergenza COVID-19, le amministrazioni beneficiarie possono rendicontare eventuali *prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi* con caratteristiche analoghe a quelle previste dal presente provvedimento, anche prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, ma non già incluse nel piano di ristori di cui alla D.G.R. 32-2905/2021.

12) Durata del contributo

Il presente provvedimento è di natura straordinaria ed i servizi avviati con le risorse attribuite non hanno carattere ordinario e continuativo e terminano con l'esaurimento dei fondi disponibili, fatta salva l'eventuale conferma delle risorse da parte dello Stato per gli anni successivi.

Della condizione di cui al precedente paragrafo deve essere fornita comunicazione scritta al beneficiario in sede di concessione del contributo.

13) Rendicontazione

Le modalità di rendicontazione saranno indicate dalla Regione con successivo provvedimento del Settore Programmazione Socio-Assistenziale e Socio-Sanitaria Standard di Servizio e di Qualità della Direzione Sanità e Welfare, anche sulla base delle indicazioni provenienti dall'autorità ministeriale ed in coerenza con quanto riportato nel comma 6 dell'art. 1 del D.P.C.M. di assegnazione alle regioni delle risorse.

Consorzi di enti locali – C.F. U.1.04.01.02.018		
COD ENTE GEST	BENEFICIARI	CONTRIBUTO CAREGIVER
2	C.O.S. - RIVOLI	179.936,86
4	Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Ass.li PIANEZZA	104.493,02
5	Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Ass.li C.I.S. CIRIE'	141.080,41
7	Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale C.I.S.A GASSINO TORINESE	49.577,60
8	Consorzio Servizi Socio - Assistenziali del Chierese - CHIERI	118.072,82
10	Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale C.I.S.A. 31 - CARMAGNOLA	60.330,97
12	Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale C.I.S.A. NICHELINO	95.533,04
13	Consorzio Intercomunale di Servizi C.I. di S. ORBASSANO	110.953,23
15	Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale "Valle di Susa" CON ISA - SUSAS	143.087,89
17	Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Ass.li C.I.S.S.38 - CUORGNE'	93.518,51
18	Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali C.I.S.S. CHIVASSO	92.216,02
20	Consorzio Intercomunale Servizi Socio - Assistenziali C.I.S.S.-A.C. - CALUSO	48.817,43
24	Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali C.I.S.S. PINEROLO	147.900,99
27	Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi di Assistenza Sociale C.I.S.A.S. SANTHIA'	44.707,34
28	Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Ass.li I.R.I.S. BIELLA	154.863,47
29	Consorzio Intercomunale dei Servizi S.A. del Biellese Orientale CISSABO COSSATO	71.411,08
32	Consorzio per l'Attività Socio - Assistenziale C.A.S.A. GATTINARA	40.303,46
36	Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio Ass.li dell'Ovest-Ticino ROMENTINO	92.165,48
39	Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio - Assistenziali C.I.S.S. BORGOMANERO	84.129,51
40	Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano - VERBANIA	87.914,25
42	Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali C.I.S.S. - OSSOLA DOMODOSSOLA	66.980,10
44	Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Assistenziali OMEGNA	49.082,78
49	Consorzio Morviso Solidale FOSSANO	196.528,30
54	Consorzio per i Servizi Socio - Assistenziali del Monregalese C.S.S.M. - MONDOVI'	75.644,14

57	Consorzio per la Gestione dei Servizi Socio - Assistenziali CO.GE.SA. - ASTI	83.130,24
58	Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale Asti Sud C.I.S.A - NIZZA MONFERRATO	71.727,94
59	Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Ass.li dei Comuni dell'Alessandrino C.I.S.S.A.C.A - Convenzionato con il Comune di Fubine e Montecastello - ALESSANDRIA	152.578,35
61	Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale C.I.S.A. TORTONA	73.159,13
62	Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona - NOVI LIGURE	89.884,70
63	Consorzio Servizi Sociali OVADA	38.880,01
68	Consorzio Servizi Sociali (Interventi e Relazioni Territoriali) IN.RE.TE. - IVREA	89.860,79
70	Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero - ALBA	125.963,26
74	Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese - CUNEO	193.694,44
77	C.I.S.A.S. Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali CASTELLETO S. TICINO	61.682,62
	TOTALE	3.329.810,19
Comuni - C.F. U.1.04.01.02.003		
COD ENTE GEST	BENEFICIARI	CONTRIBUTO CAREGIVER
1	Comune di TORINO	1.240.696,94
34	Comune di NOVARA	114.707,77
56	Comune di ASTI	93.100,93
26	Comuni convenzionati c/o VERCELLI	79.252,14
38	Comuni convenzionati di Arona - c/o ARONA	32.952,65
95	Convenzione per la gestione associata dei servizi socio ass. Ambito di Bra	74.776,83
	TOTALE	1.635.487,25

Unioni di Comuni - C.F. U.1.04.01.02.005		
COD ENTE GEST	BENEFICIARI	CONTRIBUTO CAREGIVER
89	Unione dei Comuni Nord Est Torino SETTIMO TORINESE	101.560,19
90	Unione dei Comuni di Moncalieri Trofarello La Loggia MONCALIERI	90.322,00
91	UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA LANGA CEBANA- ALTA VALLE BORMIDA	31.040,52
92	UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO -PONTI	55.820,92
93	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA - VARALLO	55.942,76
94	Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca - PEROSA ARGENTINA	24.561,92
	TOTALE	359.248,31
ASL n.a.f. - C.F. U.1.04.01.02.011		
COD ENTE GEST	BENEFICIARI	CONTRIBUTO CAREGIVER
66	ASL AL - Servizio Socio Assistenziale Distretto di Casale Monferrato	105.286,23
86	ASL AL - Servizio Socio Assistenziale Distretto di Valenza	35.340,98
	TOTALE	140.627,21
	TOTALE	5.465.172,96

**CONTRIBUTO COVID
DPCM 21.12.2020**

ALLEGATO D

Consorzi di enti locali – C.F. U.1.04.01.02.018		
COD ENTE GEST	BENEFICIARI	Contributo COVID
2	C.O.S. - RIVOLI	184.375,95
4	Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Ass.li PIANEZZA	107.070,89
5	Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Ass.li C.I.S. CIRIE'	144.560,90
7	Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale C.I.S.A GASSINO TORINESE	50.800,69
8	Consorzio Servizi Socio - Assistenziali del Chierese - CHERI	120.985,70
10	Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale C.I.S.A. 31 - CARMAGNOLA	61.819,35
12	Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale C.I.S.A. NICHELINO	97.889,87
13	Consorzio Intercomunale di Servizi C.I. di S. ORBASSANO	113.690,47
15	Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale "Valle di Susa" CON ISA - SUSÀ	146.617,90
17	Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Ass.li C.I.S.S.38 - CUORGNE'	95.825,63
18	Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali C.I.S.S. CHIVASSO	94.491,01
20	Consorzio Intercomunale Servizi Socio - Assistenziali C.I.S.S.-A.C. - CALUSO	50.021,77
24	Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali C.I.S.S. PINEROLO	151.549,74
27	Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi di Assistenza Sociale C.I.S.A.S. SANTHIA'	45.810,28
28	Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Ass.li I.R.I.S. BIELLA	158.683,99
29	Consorzio Intercomunale dei Servizi S.A. del Biellese Orientale CISSABO COSSATO	73.172,80
32	Consorzio per l'Attività Socio - Assistenziale C.A.S.A. GATTINARA	41.297,76
36	Consorzio Intercom.le per la Gestione dei Servizi Socio Ass.li dell'Ovest-Ticino ROMENTINO	94.439,22
39	Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio - Assistenziali C.I.S.S. BORGOMANERO	86.205,01
40	Consorzio dei Servizi Sociali del Verbanò - VERBANIA	90.083,12

**CONTRIBUTO COVID
DPCM 21.12.2020**

ALLEGATO D

42	Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali C.I.S.S. - OSSOLA DOMODOSSOLA	68.632,51
44	Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Assistenziali OMEGNA	50.293,66
49	Consorzio Monviso Solidale FOSSANO	201.376,69
54	Consorzio per i Servizi Socio - Assistenziali del Monregalese C.S.S.M. - MONDOVI'	77.510,30
57	Consorzio per la Gestione dei Servizi Socio - Assistenziali CO.GE.SA. - ASTI	85.181,08
58	Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale Asti Sud C.I.S.A - NIZZA MONFERRATO	73.497,48
59	Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Ass.li dei Comuni dell'Alessandrino C.I.S.S.A.C.A - Convenzionato con il Comune di Fubine e Montecastello - ALESSANDRIA	156.342,49
61	Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale C.I.S.A. TORTONA	74.963,98
62	Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona - NOVI LIGURE	92.102,17
63	Consorzio Servizi Sociali OVADA	39.839,19
68	Consorzio Servizi Sociali (Interventi e Relazioni Territoriali) IN.RE.TE. - IVREA	92.077,68
70	Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero - ALBA	129.070,80
74	Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese - CUNEO	198.472,93
77	C.I.S.A.S. Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali CASTELLETTO S. TICINO	63.204,34
	TOTALE	3.411.957,35
Comuni - C.F. U.1.04.01.02.003		
COD ENTE GEST	BENEFICIARI	Contributo COVID
1	Comune di TORINO	1.271.305,21
34	Comune di NOVARA	117.537,63
56	Comune di ASTI	95.397,75
26	Comuni convenzionati c/o VERCELLI	81.207,31
38	Comuni convenzionati di Arona - c/o ARONA	33.765,60
95	Convenzione per la gestione associata dei servizi socio ass. Ambito di Bra	76.621,59
	TOTALE	1.675.835,09

**CONTRIBUTO COVID
DPCM 21.12.2020**

ALLEGATO D

Unioni di Comuni - C.F. U.1.04.01.02.005		
COD ENTE GEST	BENEFICIARI	Contributo COVID
89	Unione dei Comuni Nord Est Torino SETTIMO TORINESE	104.065,70
90	Unione dei Comuni di Moncalieri Trofarello La Loggia MONCALIERI	92.550,27
91	UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA LANGA CEBANA- ALTA VALLE BORMIDA	31.806,30
92	UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO -PONTI	57.198,04
93	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA - VARALLO	57.322,88
94	Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca - PEROSA ARGENTINA	25.167,87
	TOTALE	368.111,05
ASL n.a.f. - C.F. U.1.04.01.02.011		
COD ENTE GEST	BENEFICIARI	Contributo COVID
66	ASL AL - Servizio Socio Assistenziale Distretto di Casale Monferrato	107.883,66
86	ASL AL - Servizio Socio Assistenziale Distretto di Valenza	36.212,85
	TOTALE	144.096,52
	TOTALE	5.600.000,00

ENTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI			
	Denominazione	Prov.	Sede
1	Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero - ALBA	CN	ALBA
2	Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Ass.li dei Comuni dell'Alessandrino - C.I.S.S.A.C.A ALESSANDRIA	AL	ALESSANDRIA
3	Comuni convenzionati di Arona - c/o ARONA	NO	ARONA
4	Comune di ASTI	AT	ASTI
5	Consorzio per la Gestione dei Servizi Socio-Assistenziali - CO.GE.SA. ASTI	AT	ASTI
6	Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Ass.li - I.R.I.S. BIELLA	BI	BIELLA
7	Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio-Assistenziali - C.I.S.S. BORGOMANERO	NO	BORGOMANERO
8	Convenzione per la gestione associata dei Servizi Socio Assistenziali Ambito di Bra - c/o BRA	CN	BRA
9	Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali - C.I.S.S-A.C. CALUSO	TO	CALUSO
10	Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale - C.I.S.A. 31 CARMAGNOLA	TO	CARMAGNOLA
11	ASL AL - Servizio Socio Assistenziale - Distretto di CASALE MONFERRATO	AL	CASALE M.TO
12	Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali - C.I.S.A.S.	NO	CASTELLETTO SOPRA TICINO
13	Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana - Alta Valle Bormida - CEVA	CN	CEVA
14	Consorzio Servizi Socio-Assistenziali del Chierese - C.S.S-A.C. CHIERI	TO	CHIERI
15	Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali - C.I.S.S. CHIVASSO	TO	CHIVASSO
16	Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Ass.li - C.I.S. CIRIE'	TO	CIRIE'

ENTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI

	Denominazione	Prov.	Sede
17	Consorzio Intercomunale dei Servizi S.A. del Biellese Orientale - CISSABO COSSATO	BI	COSSATO
18	Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese - CUNEO	CN	CUNEO
19	Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Ass.li - C.I.S.S.38 CUORGNE'	TO	CUORGNE'
20	Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali - C.I.S.S. OSSOLA DOMODOSSOLA	VB	DOMODOSSOLA
21	Consorzio Monviso Solidale - FOSSANO	CN	FOSSANO
22	Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale - C.I.S.A GASSINO TORINESE	TO	GASSINO T.SE
23	Consorzio per l'Attività Socio - Assistenziale - C.A.S.A. GATTINARA	VC	GATTINARA
24	Consorzio Servizi Sociali (Interventi e Relazioni Territoriali) - IN.RE.TE. IVREA	TO	IVREA
25	Unione dei Comuni di Moncalieri Trofarello La Loggia - MONCALIERI	TO	MONCALIERI
26	Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese - C.S.S.M. MONDOVI'	CN	MONDOVI'
27	Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale - C.I.S.A. NICHELINO	TO	NICHELINO
28	Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale Asti Sud - C.I.S.A Asti Sud NIZZA MONFERRATO	AT	NIZZA M.TO
29	Comune di NOVARA	NO	NOVARA
30	Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona - C.S.P. del Novese NOVI LIGURE	AL	NOVI LIGURE
31	Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali - C.I.S.S. CUSIO OMEGNA	VB	OMEGNA
32	Consorzio Intercomunale di Servizi - C.I. di S. ORBASSANO	TO	ORBASSANO
33	Consorzio Servizi Sociali Ovadese - C.S.S. Ovadese OVADA	AL	OVADA

ENTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI

	Denominazione	Prov.	Sede
34	Unione montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca - PEROSA ARGENTINA	TO	PEROSA ARGENTINA
35	Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Ass.li - C.I.S.S.A. PIANEZZA	TO	PIANEZZA
36	Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali - C.I.S.S. PINEROLO	TO	PINEROLO
37	Unione Montana Suol D'Aleramo convenzionata con comuni dell'Acquese (ASCA) - PONTI	AL	PONTI
38	Consorzio Intercomunale dei Servizi alla Persona - C.I.S.A.P RIVOLI	TO	RIVOLI
39	Consorzio Intercom.le per la Gestione dei Servizi Socio Ass.li dell'Ovest-Ticino - C.I.S.A. Ovest Ticino ROMENTINO	NO	ROMENTINO
40	Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi di Assistenza Sociale - C.I.S.A.S. SANTHIA'	VC	SANTHIA'
41	Unione dei Comuni Nord Est Torino - SETTIMO TORINESE	TO	SETTIMO T. SE
42	Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale "Valle di Susa" - CON.I.S.A. SUSAS	TO	SUSA
43	Comune di TORINO	TO	TORINO
44	Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale - C.I.S.A. TORTONA	AL	TORTONA
45	ASL AL - Servizio Socio Assistenziale -VALENZA	AL	VALENZA
46	Unione Montana dei Comuni della Valsesia - VARALLO	VC	VARALLO
47	Consorzio dei Servizi Sociali del Verbania - C.S.S.V. VERBANIA	VB	VERBANIA
48	Comuni convenzionati c/o VERCELLI	VC	VERCELLI